RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 2664 del 30 Ottobre 2018

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).
Provvedimento di svincolo a favore dell'impresa Immobiliare Stefania S.R.L. (già Immobiliare San Paolo S.R.L.) della somma depositata con proprio decreto n. 1690 del 10/12/2013 presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena a titolo di espropriazione ed occupazione temporanea relativa all'immobile identificato catastalmente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappali 678, 773 (ora mappale 981), 774, a seguito di accettazione dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea così come determinata dalla Delibera n. 45 del 30/08/2017 della Commissione Provinciale Determinazione Valori Agricoli Medi, Indennità Definitive Esproprio e Valori Costruzioni Abusive presso la Provincia di Modena.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'art. 2-bis, comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il comma 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che "L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero.";

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree su cui realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole

utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle opere distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea;

Dato atto che per la determinazione delle indennità ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha elaborato le quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che le aree site in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificate al foglio 30, mappali 678, 773 (ora mappale 981), 774, sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) promosso dal Commissario Delegato per la ricostruzione, promossi dal Commissario Delegato;

Rilevato che le aree di cui sopra risultavano catastalmente in comproprietà, per la quota del 50%, dell'impresa Immobiliare San Paolo S.R.L. (ora Immobiliare Stefania S.R.L.), C.F. e P.IVA 01989070360, con sede in Via Santi 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO);

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013, si è proceduto in tal senso, notificando, nelle forme di legge, le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato che l'ex proprietaria di cui sopra non ha condiviso l'indennità provvisoria proposta, ed ai sensi dell'art. 20, comma 4, la stessa è stata ritenuta non concordataria ex art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Commissario Delegato ha formato l'elenco dei proprietari che non hanno concordato l'indennità proposta con decreto n. 291 del 28/02/2014, notificandolo alla ex proprietaria di cui sopra;

Considerato che, a seguito dell'indennità provvisoria e di occupazione temporanea non concordata, l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1690 del 10/12/2013, ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità dovuta per la quota di comproprietà pari al 50% a favore di Immobiliare San Paolo S.R.L. (ora Immobiliare Stefania S.R.L.), per un totale di € 3.037,58 netti;

Dato atto che a seguito di frazionamento il mappale 773 è stato frazionato nei mappali 981, 982 e 983, e solo il mappale 981 è stato oggetto di esproprio;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha disposto l'esproprio delle aree catastalmente individuate nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappali 678, 981 e 774 con decreto n. 302 del 28/02/2014;

Rilevato che l'ex proprietaria non si è avvalsa del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss.,

D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., e l'Autorità Espropriante, ai sensi dell'art. 21, commi 15 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ha chiesto la determinazione dell'indennità alla Commissione provinciale determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive presso la Provincia di Modena ex art. 41 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (in seguito, per brevità, anche "*Commissione espropri*");

Dato atto che in data 04/09/2017 la Commissione espropri ha depositato presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima contenente la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio (Delibera n. 45 del 30/08/2017, Prot. PG.2017.596652 del 04/09/2017, agli atti dell'Autorità Espropriante);

Rilevato che a seguito del deposito della Delibera n. 45 della Commissione espropri, l'Autorità Espropriante, ai sensi dell'art. 27, comma 1, e dell'art. 21, commi 10 e 16, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ha dato notizia dell'avvenuto deposito alla ex proprietaria mediante raccomandata con avviso di ricevimento, segnalando la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, con nota PG.2017.599061 del 06/09/2017;

Considerato che la società Immobiliare San Paolo S.R.L., C.F. e P.IVA 01989070360, e la società Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, hanno deliberato, entrambe in data 25/07/2018, la fusione per incorporazione della società Immobiliare San Paolo S.R.L. nella società Immobiliare Stefania S.R.L., approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto ai sensi di legge;

Rilevato che con atto a ministero Notaio Aldo Fiori iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena (MO) del 17/10/2017 (Repertorio n. 234275; Fascicolo n. 52211) le società Immobiliare Stefania S.R.L. e Immobiliare San Paolo S.R.L. si sono dichiarate fuse mediante incorporazione della società Immobiliare San Paolo S.R.L. nella società Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, con sede legale in Via Santi, 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza e conformità delle rispettive deliberazioni sopra citate;

Considerato il contenuto dell'art. 1) dell'atto di fusione di cui sopra, il quale enuncia che "*[…] la società Immobiliare Stefania S.R.L. subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata Immobiliare San Paolo ed in tutti i relativi rapporti attivi e passivi, comunque sorti anteriormente alla data di efficacia del presente atto, cosicchè la società incorporante assume a proprio vantaggio tutte le attività, ragioni, azioni, diritti crediti spettanti alla incorporata stessa ed a proprio carico a norma di legge tutte le passività, obblighi, impegni, di qualsiasi natura, nulla escluso od eccettuato, facenti capo alla società incorporata medesima […]*";

Rilevato, pertanto, che il diritto di credito relativo all'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea, costituitosi in capo all'originario soggetto espropriato Immobiliare San Paolo S.R.L. è, ad oggi, trasferito in capo all'impresa Immobiliare Stefania S.R.L.;

Dato atto che, così come contenuto nella Delibera n. 45 del 26/01/2017, la Commissione espropri ha, da un lato, indicato esattamente l'importo dovuto a titolo di indennità di espropriazione, mentre, dall'altro lato, ha demandato all'Autorità espropriante di pervenire direttamente al calcolo dell'indennità temporanea di occupazione, trattandosi di "*mero calcolo matematico*";

Rilevato che l'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea calcolata sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera n. 45 del 30/08/2017 è stata determinata in € 6.949,31 netti, comprensiva anche della quota di indennità di esproprio ed occupazione temporanea per l'area identificata nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 30, mappale 140, espropriata con decreto n. 696 del 13/03/2017;

Dato atto che l'importo complessivo dell'indennità provvisoria depositata con i decreti n. 1690 del 10/12/2013 per i mappali 678, 981 e 774 e n. 206 del 25/01/2017 per il mappale 140, presso la Cassa Depositi e Prestiti rispettivamente di Modena e Bologna, pari a € 3.192,79 netti, è inferiore all'importo stimato dalla Commissione espropri, pari a € 6.949,31, e la differenza tra le due stime è pari a € 3.756,52 netti;

Dato atto che in data 17/10/2018 è stata sottoscritta da parte dell'ex proprietaria impresa Immobiliare Stefania (già Immobiliare San Paolo S.R.L.) una dichiarazione di accettazione, definitiva ed irrevocabile, dell'indennità risultante dalla Delibera n. 45 del 30/08/2017 della Commissione espropri (Prot. CR.2018.0037682 del 24/10/2018), per un importo complessivo pari a € 6.949,31 netti, così costituito:

- indennità di esproprio pari a € 6.475,00 netti; e
- indennità di occupazione pari a € 474,31 netti;

Dato atto che l'indennità complessiva pari a € 6.949,31 netti sarà così liquidata dall'Autorità Espropriante secondo quanto indicato nella seguente TABELLA A, mediante provvedimenti distinti e separati:

TABELLA A

N. Provvedimento	Importo netto	Motivazione	Provvedimento
1)	€ 3.037,58	Decreto di deposito n. 1690 del 10/12/2013 effettuato presso C.D.P. Modena ex Art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001	Svincolo a favore di Immobiliare Stefania S.R.L.
2)	€ 155,21	Decreto di deposito n. 206 del 25/01/2017 effettuato presso C.D.P. Bologna ex Art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001	Svincolo a favore di Immobiliare Stefania S.R.L.
3)	€ 3.756,52	Differenza tra l'importo determinato nella Delibera n. 45 del 26/01/2017 della Commissione Espropri e l'importo totale depositato con i decreti n. 1690 del 10/12/2013 e n. 206 del 25/01/2017	Liquidazione diretta su C/C a favore di Immobiliare Stefania S.R.L.
	€ 6.949,31	Importo totale dell'indennità accettata a favore di Immobiliare Stefania S.R.L.	

- l'importo netto di cui al n. 1), pari a € 3.037,58, sarà liquidato mediante il presente provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore di Immobiliare Stefania S.R.L;
- l'importo netto di cui al n. 2), pari a € 155,21, sarà liquidato mediante ulteriore e distinto provvedimento di autorizzazione allo svincolo a favore di Immobiliare Stefania S.R.L;
- l'importo netto di cui al n. 3), pari a € 3.756,52, sarà liquidato mediante ulteriore e distinto provvedimento di liquidazione diretto su c/c bancario di Immobiliare Stefania S.R.L.;

Rilevato che con il presente provvedimento si intende svincolare a favore dell'impresa Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, con sede legale in Via Santi, 15, 41033 Concordia

sulla Secchia (MO), in persona del legale rappresentante p.t., l'importo netto di cui alla Tabella A, n. 1), di € 3.037,58 depositato con proprio decreto n. 1690 del 10/12/2013 di deposito presso Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena;

Dato atto che l'ex proprietaria ha dichiarato la piena e libera proprietà dei beni da pesi, oneri, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, nonché iscrizioni ipotecarie e privilegi, ed inoltre si è dichiarata consapevole che ex art. 25, comma 3, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. dopo "*[…] la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità*", e dichiarando ulteriormente che, in presenza di gravami, si sarebbe impegnata a depositare idonea documentazione comprovante la cancellazione degli stessi o l'autorizzazione ai fini della liquidazione prevista ai sensi di legge;

Richiamato pertanto il decreto n. 1690 del 10/12/2013 che ha disposto il deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena, della somma di € 3.037,58 netti a favore dell'impresa Immobiliare San Paolo S.R.L., C.F. 01989070360, con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), a garanzia di "*Liquidazione a seguito di non accettazione/ rifiuto dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione delle aree private di proprietà di Immobiliare S. Paolo s.r.l. site in Comune di Concordia sulla Secchia, Foglio 30, Mappale 678,773parte,774 – rif. Decreto n. 1055 del 16/10/2013*" (ora fusa mediante incorporazione nell'impresa Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364);

Dato atto che in data 12/12/2013 la Cassa Depositi e Prestiti - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena ha comunicato al Commissario Delegato l'apertura del deposito in oggetto al n. nazionale 1231182, n. provinciale 59126, data costituzione 11/12/2013, importo deposito € 3.037,58, a garanzia di "*Liquidazione a seguito di non accettazione/ rifiuto dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione delle aree private di proprietà di Immobiliare S. Paolo s.r.l. site in Comune di Concordia sulla Secchia, Foglio 30, Mappale 678,773parte,774 – rif. Decreto n. 1055 del 16/10/2013*";

Considerato che gli importi delle procedure in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Vista l'istanza ricevuta da parte dell'impresa Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, assunta al Prot. CR.2018.0037682 del 24/10/2018, intesa a ottenere l'emissione del provvedimento autorizzativo allo svincolo a proprio favore delle somme ancora depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto l'indennità totale è fuori campo I.V.A. ex art. 2, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, con il presente provvedimento, all'autorizzazione allo svincolo dell'indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena con decreto n. 1690 del 10/12/2013;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DECRETA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che con atto a ministero Notaio Aldo Fiori iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena (MO) del 17/10/2017 (Repertorio n. 234275; Fascicolo n. 52211) le società Immobiliare Stefania S.R.L. e Immobiliare San Paolo S.R.L. si sono dichiarate fuse mediante incorporazione della società Immobiliare San Paolo S.R.L. nella società Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, con sede legale in Via Santi, 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), in persona del legale rappresentante p.t., in dipendenza e conformità delle rispettive deliberazioni sopra citate;
3) di dare atto che il diritto di credito relativo all'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea, costituitosi in capo all'originario soggetto espropriato Immobiliare San Paolo S.R.L. è, ad oggi, trasferito in capo all'impresa Immobiliare Stefania S.R.L.;
4) di autorizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato **di Modena** a svincolare:
    - la somma € 3.037,58 netti, giusta costituzione deposito definitivo nr. nazionale 1231182, nr. provinciale 59126, data costituzione 11/12/2013, depositati a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione temporanea a favore dell'avente diritto Immobiliare Stefania S.R.L., C.F. e P.IVA 03183370364, con sede legale in Via Santi, 15, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), in persona del legale rappresentante p.t.;
5) di dare atto che agli effetti fiscali l'importo da svincolare a favore della sopra citata impresa Immobiliare Stefania S.R.L. non è soggetto a Imposta sul Valore Aggiunto, conformemente alla qualificazione dell'area, così come determinato nella Delibera della Commissione espropri n. 45 del 30/08/2017 agli atti dell'Autorità Espropriante;
6) di invocare, ai fini di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di esproprio in oggetto, l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986) e l'esenzione dall'imposta di bollo (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e Allegato B, art. 22, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D. Lgs.14 marzo 2011, n. 23";
7) di dare atto che le somme di cui sopra saranno integrate dagli interessi maturati, se ed in quanto dovuti.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato Digitalmente)